

AIGA SEZIONE DI BERGAMO
STATUTO
PARTE PRIMA
COMPATIBILITÀ STATUTARIE; COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO
SOCI



ART. 1

COSTITUZIONE

1. La sezione AIGA di Bergamo ha sede presso il domicilio legale del suo Presidente pro-tempore. Ove ne ricorrano le condizioni, può avere sede presso il palazzo di Giustizia del Tribunale circondariale.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme sancite nello Statuto Nazionale e nel presente Regolamento.

ART. 2

RAPPORTO CON LO STATUTO NAZIONALE

1. Il regolamento di Sezione è ispirato alle norme contenute nello Statuto dell'AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati, di cui richiama i principi fondamentali ed inderogabili ivi sanciti.
2. Con il presente regolamento la Sezione di Bergamo disciplina la propria attività, nel rispetto delle finalità associative di cui allo Statuto Nazionale, riconoscendo la prevalenza delle disposizioni statutarie nazionali in caso di contrasto.
3. Per quanto non stabilito nel presente regolamento, si accettano e si richiamano le disposizioni dello Statuto Nazionale.

ART. 3

SCOPI ED ATTIVITA'

1. Gli scopi e l'attività dell'AIGA sono indicati dall'art. 2 dello Statuto nazionale. La Sezione persegue la realizzazione di tali obiettivi in sede locale.
2. La Sezione può liberamente scegliere ulteriori attività da svolgere, oltre quelle indicate dall'articolo 2 dello Statuto nazionale, purché non si pongano in contrasto con gli scopi associativi ivi disposti.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La gestione del patrimonio viene attuata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto.
3. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.





ART. 5

SOCI E QUOTE

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari, benemeriti, sostenitori, universitari e internazionali.
2. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione.
3. Sono soci effettivi tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano compiuto il 46° anno di età, siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso l'Albo degli avvocati del Tribunale di Bergamo ovvero presso il Registro dei praticanti avvocati ovvero abbiano un domicilio professionale nel territorio del Circondario del Tribunale di Bergamo.

es A U.S. M.

4. Solo i soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d'onore.
5. Il Consiglio Direttivo della Sezione può proporre all'Assemblea di deliberare l'iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione.
6. Sono soci sostenitori tutti coloro che, anche avendo compiuto il 46° anno di età, intendano fruire dei servizi dell'Associazione e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dal Consiglio Direttivo, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci effettivi e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
7. Sono soci universitari tutti coloro che, indipendentemente dall'età, risultino iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo ovvero presso altro istituto universitario riconosciuto ed intendano fruire dei servizi dell'Associazione e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dal Consiglio Direttivo, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci effettivi e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
8. Sono soci internazionali tutti gli avvocati che esercitano la professione forense in Europa o al di fuori dell'Unione Europea, iscritti ai relativi Ordini o Albi, se esistenti, che intendano fruire dei servizi dell'Associazione e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dal Consiglio Direttivo, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci effettivi e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
9. Il numero dei soci della Sezione, fatto salvo il limite minimo indicato nello Statuto nazionale, è illimitato.
10. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo in persona del suo Presidente, con allegata la prova del versamento della prima quota annuale. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro la prima seduta successiva, dandone comunicazione immediata all'aspirante iscritto. In caso di mancata comunicazione, l'iscrizione si intende comunque accettata. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare nuovamente la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
11. L'iscrizione comporta il versamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. La quota sociale fa riferimento all'anno solare (1/1 - 31/12) in corso. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente, anche delegando il Tesoriere, può invitare il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro i 10 giorni dalla comunicazione, con avvertenza che in caso contrario il Consiglio Direttivo delibererà l'esclusione del Socio.
12. La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione, deliberate dal Consiglio Direttivo di Sezione, oltre che per dimissione o, limitatamente ai soci effettivi, per compimento del 46° anno di età. In quest'ultimo caso, il socio che riveste una carica all'interno dell'Associazione la conserva fino al termine del proprio mandato e comunque non oltre il Congresso ordinario successivo al compimento del 46° anno di età.
13. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l'esclusione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, agli scopi dell'Associazione, o comunque all'etica professionale. La delibera di decadenza o di esclusione viene adottata dal Consiglio Direttivo di Sezione previa audizione del diretto interessato ed è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri, se nominato.

Eg et    



14. Il
scritta
l'anno
resta

1. La
a) il
b) l'
c) il
d) l'
e) i
f) il

1. Il
a
b
c
d

c
f
g
l
i

1. I
Pre:
Pre:

14. Il socio che intende cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso. Analogamente, in tutti gli altri casi di cessazione del rapporto associativo resta dovuta la quota per l'anno in corso.

PARTE SECONDA ORGANI E FUNZIONI

ART. 6 ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE

1. La struttura della Sezione comprende:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) l'Assemblea dei Soci;
- e) i Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.



ART. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione;
- b) presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- c) cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte;
- d) è responsabile degli adempimenti e delle comunicazioni verso la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale, il Coordinatore Regionale e gli altri organi nazionali dell'Associazione;
- e) sovrintende alle attività del Consiglio Direttivo;
- f) può designare tra i soci, di concerto con il Consiglio Direttivo, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni;
- g) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- h) può adottare in caso di urgenza, ogni altro provvedimento per il buon funzionamento della Sezione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- i) può dotarsi di appositi dipartimenti o commissioni a cui demandare lo studio delle singole materie giuridiche delle quali ritiene opportuno l'approfondimento anche ai fini dell'attuazione, durante il mandato, del proprio programma operativo.

ART. 8 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante del Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Sezione e più specificamente:

- a) è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione;
- b) i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività e il Vicepresidente più giovane d'età lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, oltre che in caso di decadenza o cessazione fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea;
- c) il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente della Sezione, cura la regolare tenuta del libro verbali e, unitamente al

Tesoriere, dell'elenco soci, effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo;

- d) il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità della Sezione avendo cura di conservare i documenti giustificativi, riceve le quote dai Soci e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri, redige il rendiconto annuale riferendone in Assemblea.

ART. 9


CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dal Presidente (che lo presiede), da 9 membri (tra i quali due assumono la carica di Vicepresidenti, uno di Segretario ed uno di Tesoriere), da uno o più Consiglieri Nazionali nel numero stabilito dallo Statuto.
2. Del Consiglio Direttivo di Sezione fanno parte di diritto i soci che eventualmente ricoprono la carica di Presidente Nazionale o componente della Giunta Nazionale; tali componenti di diritto hanno egualmente diritto di voto, ma non vengono computati ai fini della validità delle sedute. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa dichiarazione del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione e sono sostituiti dai primi dei non eletti secondo l'ordine di preferenza; in mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo di Sezione provvederà a convocare apposita assemblea per l'elezione dei componenti necessari alla ricostituzione del plenum.
3. Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Segretario su richiesta del Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo di Sezione o almeno un quinto dei soci in regola con l'iscrizione, con avviso inviato almeno 7 giorni prima oppure, in caso di urgenza, *ad horas*.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare.
5. Qualsiasi socio effettivo in regola con l'iscrizione può essere eletto a componente del Consiglio Direttivo di Sezione.
6. Il mandato del componente del Consiglio Direttivo di Sezione ha durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. In ogni caso il Consiglio decade con il Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo di Sezione:
 - a) nella prima riunione successiva all'elezione, nomina i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere su indicazione del Presidente;
 - b) nomina i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, se previsti;
 - c) nomina i Consiglieri Nazionali;
 - d) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione;
 - e) elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche della Sezione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
 - f) delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l'ordine del giorno;
 - g) mantiene i contatti con le Istituzioni e le Associazioni forensi locali, nel rispetto delle linee politiche stabilite dall'Associazione a livello nazionale e tenendo comunque informato il Coordinatore Regionale;

ET EG ~~AS~~ ~~SP~~ ~~VI~~

h
i)
j
k
1. I.
regis
2. I
Pres
Sezi
com
con
man
3. I
Con
4. C
Prat
Res

1. I.
2.
con
o a
alm
tele
iscr
del
3. I
pro
stru
Col
4. I
pre
del
ant
un
5.
pag
6. I



- h) predisporre il rendiconto economico finanziario annuale;
- i) stabilisce l'ammontare della quota annuale che ciascun Socio deve versare alla Sezione;
- j) assume, in caso di urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell'Assemblea;
- k) può dotarsi di un Comitato Scientifico, coordinato da un componente delegato dal Consiglio Direttivo, composto da soci o non soci ritenuti meritevoli.

ART. 10

CONSULTA E SPORTELLO DEI PRATICANTI

1. La Consulta, qualora venga nominata, è composta da 7 membri che risultino iscritti al registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Bergamo.
2. Il Presidente della Sezione nomina tra i membri della Consulta un Presidente. Il Presidente della Consulta, convoca la Consulta e la presiede in assenza del Presidente di Sezione, cura le comunicazioni con il Consiglio di Sezione; sovrintende a tutte le attività dei componenti della Consulta e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il Presidente della Sezione, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni.
3. I componenti della Consulta decadono con l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine e qualora non siano più iscritti alla Sezione.
4. Con la Consulta, qualora venga nominata, collabora il Responsabile dello Sportello dei Praticanti, che viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente di Sezione. Il Responsabile dello sportello decade insieme al Consiglio di Sezione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria si tiene ogni anno ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, mediante pubblicazione sul sito di sezione se attivo o sul sito nazionale o anche attraverso strumenti telematici idonei a garantire la più ampia partecipazione, almeno 20 giorni prima della sua celebrazione. L'avviso può essere altresì dato per via telematica mediante invio di e-mail all'indirizzo indicato dal socio al momento della iscrizione o anche successivamente o per affissione nel Palazzo di Giustizia del circondario del Tribunale o presso la sede della Sezione.
3. L'Assemblea ordinaria, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico-programmatico della Sezione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Consiglieri Nazionali a scrutinio segreto.
4. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci in regola con l'iscrizione.
5. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote da almeno tre mesi.
6. L'Assemblea, validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



ART. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora venga nominato, è composto da 3 soci fondatori e/o effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria ed elegge al suo interno il Presidente. Resta in carica tre anni.
2. Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario di cui all'art. 21 dello Statuto.
3. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione e alle Assemblee, senza diritto di voto.

ART. 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI


1. Il Collegio dei Probiviri, qualora venga nominato, è composto da 3 soci fondatori e/o effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria ed elegge al suo interno il Presidente. Resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni ed, in generale, svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.
3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
 - a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo di Sezione, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio o all'espulsione di esso;
 - b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione che interessino uno o più soci;
 - c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti;
 - d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi;
 - e) decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni e sui dinieghi di ammissione.

PARTE TERZA
ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 14

ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti e versa al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all'elenco secondo l'ammontare stabilito dal CDN.
2. Ai sensi dello Statuto di Aiga Nazionale, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio

Et Ey 



del
sezi

1.
con
gg
Naz
CD
del
2. /
Cor
dan
sess
cari
3. I
dev
deg
iscr

1. I
Cor
nur
Sta
2. I
que
3.
gio
ant
Pre
Cor
il s
Cor
4. I
dati
con
can
Naz
5. I
inte
cui
can
6. F

del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.

ART. 15

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE E DEI DELEGATI AL CONGRESSO

1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale nazionale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario Nazionale, la Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.

2. Ai sensi dello Statuto, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.

3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l'inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea sezionali.

PARTE QUARTA

ELEZIONI

ART. 16

ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, i consiglieri del Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente. Il numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere è determinato in base ai criteri stabiliti dello Statuto Nazionale e di esso ne è data comunicazione con la convocazione dell'Assemblea.

2. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da almeno 3 mesi.


3. Il Presidente - e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente più giovane d'età - ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'Assemblea Ordinaria, altrimenti quella Straordinaria, per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere Nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del Consigliere di Sezione, il subentro dei Consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il Consiglio Direttivo.

4. Le candidature vanno presentate al Segretario entro e non oltre dieci giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea elettorale e devono essere presentate in una lista comprendente l'indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, dei nominativi candidati al Consiglio Direttivo, nonché dei nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali cui la Sezione ha diritto.

5. I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. Scaduto il termine di cui al precedente comma, il Segretario pubblica sul sito internet della Sezione la lista dei candidati.

6. Possono essere espresse un numero di preferenze pari alle cariche da ricoprire.

Direzione
Nazionale d
CDS
1991

ES 

7. La verifica dei poteri è effettuata congiuntamente dal Segretario e dal Tesoriere. In caso di candidatura alla Presidenza avanzata dal Segretario e/o dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo nomina, non oltre quindici giorni prima dalla data dell'assemblea, un componente in sostituzione di ciascun candidato, ai soli fini della verifica poteri.

8. Le operazioni elettorali sono presiedute dal Presidente, che potrà anche essere sostituito o coadiuvato da una commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo.

9. È eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze, viene eletta la lista il cui candidato Presidente ha maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione (da intendersi annualità) o, in subordine, viene eletta la lista il cui candidato Presidente ha maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bergamo.

ART. 17

ELEZIONI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

1. Il Presidente convoca il primo Consiglio Direttivo di Sezione entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta su proposta del Presidente (o su eventuale indicazione dei consiglieri), il Consiglio Direttivo di Sezione nomina, tra i suoi componenti, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18

ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE

1. Il Presidente, immediatamente dopo la elezione degli organi nazionali in sede di primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo al Congresso ordinario, partecipa all'assemblea convocata dal Presidente della sezione capoluogo di Regione per eleggere il Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

PARTE QUINTA

INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 19

INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. La carica di Presidente di Sezione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, di CPO, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi.

2. La carica di Presidente di Sezione è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia o Città Metropolitana, Assessore o Consigliere Provinciale o di Città Metropolitana, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di uno dei rami del Parlamento.

3. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l'attività degli associati, l'AIGA promuove conformemente all'art. 15 dello Statuto il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica assunta dal socio in Organismi Forensi istituzionali e/o in altre associazioni diverse da AIGA non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

4. La carica di Presidente di Sezione e di Consigliere Nazionale (ricoperta non in quanto Presidente di Sezione) non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.

PARTE SESTA

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ART. 21

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Et eg ~~A~~ % g U

1000
1000
1000

2.
de
es
3.
te
ri
4.
st
5.
ri

1
d
2
P
d
3
st
4
d
s
C
d
c

2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

**PARTE SETTIMA
NORME FINALI
ART. 22
NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo di Sezione.
3. In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno due terzi degli iscritti.
4. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale deliberi la perdita della qualità di soci degli iscritti alla Sezione e l'inibizione all'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo distintivo dell'Associazione, gli iscritti che avranno reso audizione innanzi al Consiglio Direttivo Nazionale e non sono responsabili delle violazioni all'origine della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, potranno avanzare richiesta per una nuova costituzione della Sezione.

*Elmo Galbani
Enke Tuo
Carlo Fogliani
Gina Savino
Antonio Papayou
Vincenzo Russo*



AGENZIA delle ENTRATE
Ufficio di Bergamo 1
Originale
ATTO REGISTRATO A BERGAMO 1
N. 7 LUG. 2017
di n. 2617 Serie 3
con Euro 200,00



IL FUNZIONARIO
Mauro Russo
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Bergamo
MARCA DA BOLLO
16,00
00038024 000095CB WDXVK001
00128752 08/04/2017 10:40:59
4578-00088 48Q163D178294070
IDENTIFICATIVO : 01161227114770



